



COMUNE DI CORRIDONIA

(PROVINCIA DI MACERATA)
SETTORE BILANCIO – FINANZE e PATRIMONIO
Piazza Filippo Corridoni n. 8 – 62014 CORRIDONIA
codice fiscale 00182490433
Partita I.V.A.: 00111090437
Tel. 0733-439904
PEC: comunecorridonia@pec.it

AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" (RDO), SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE E DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, ESCLUSE LE RETI DI DISTRIBUZIONE, UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'.

*PERIODO CHE VA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEI
SUDDETTI SERVIZI, PREVISTA PER IL
01 LUGLIO 2019 FINO AL 30 GIUGNO 2020*

CIG: ZA527E495A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Roberto Maroni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto l'affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale, nonché del servizio di reperibilità, secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Per impianto termico di riscaldamento si intende un impianto tecnologico destinato al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari oppure destinato alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione e utilizzazione del calore, nonché i suoi organi di regolazione e di controllo.

ART. 2 – ELENCAZIONE, UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE SOMMARIE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO UBICATI NEGLI EDIFICI DEL COMUNE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO.

Il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed assunzione del ruolo di Terzo Responsabile facente parte dell'appalto deve essere espletato sugli impianti termici di riscaldamento installati nei seguenti edifici di proprietà comunale e suddivisi in base alla potenza termica dei singoli impianti:

- IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI POTENZA TERMICA INFERIORE A 35 KW:

- 1) Polizia Municipale - Piazza Filippo Corridoni (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti composto da caldaia murale alimentata a gas metano, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 26 Kw);
- 2) Ufficio Anagrafe - Piazza del Popolo (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, composto da caldaia murale alimentata a gas metano, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 28 Kw);
- 3) Asilo Nido comunale - piano seminterrato - Via Gioacchino Rossini (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, composto da caldaia murale, alimentata a gas metano, marca Baxi, della potenza nominale al focolare di 31 Kw);
- 4) Casa Natale Filippo Corridoni - Via Trincea delle Frasche (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas metano, composto da una caldaia murale, marca Lamborghini, della potenza nominale al focolare di 29 Kw);
- 5) Retropalco Teatro Comunale "Giovanni Battista Velluti" - Piazza del Popolo (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas metano, composto da una caldaia murale, marca Ariston, della potenza nominale al focolare di 24 Kw);
- 6) Villa Fermani - Viale Eugenio Niccolai (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da un generatore di calore, marca Beretta, della potenza nominale al focolare di 34,8 Kw);
- 7) Chiesa Santa Chiara - Via Oberdan (impianto termico destinato a produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas metano, composto da una caldaia murale alimentata a gas metano, marca Baxi della potenza nominale al focolare di 28 Kw);
- 8) Spogliatoi campo di calcio Zona Industriale - Via Enrico Mattei (impianto termico destinato a produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas metano, composto da una caldaia murale, marca Ferroli, della potenza nominale al focolare di 22,6 Kw);
- 9) Centro di Aggregazione Giovanile (piano seminterrato) - Via Don Bosco (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas metano, composto da una caldaia murale, marca Immergas, della potenza nominale al focolare di 26 Kw);
- 10) Centro diurno per disabili "Il Ciclamino" - Contrada Massaccio (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentato a gas di petrolio liquefatto (GPL), composto da una caldaia murale, marca Arca, della potenza nominale al focolare di 34,9 Kw).

- IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI POTENZA TERMICA DA 35 KW A 350 KW:

- 1) Sede Comunale - Piazza Filippo Corridoni, n. 8 (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da n. 1 generatore di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 235 Kw);
- 2) Distaccamento Sede Comunale - Piazza del Popolo (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da n. 1 generatore di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 115 Kw);

Ad. Bello Moroni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 3) I.P.S.I.A. Palestra - Via Sant'Anna (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti composto da n. 2 (due) caldaie murali, alimentate a gas metano, marca Apen Group, della potenza nominale al focolare di 34 + 34 Kw);
- 4) Scuola Elementare + Centro Servizi Sociali - Via Sant'Anna (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano composta da un generatore di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 318 Kw);
- 5) Asilo Nido comunale - Via Gioacchino Rossini, n. 87 (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da n. 2 (due) generatori di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 34,8 + 34,8 Kw);
- 6) Scuola Materna "Bartolazzi" - Via Pier Paolo Bartolazzi (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da n. 2 (due) generatori di calore, di cui uno marca Riello della potenza nominale al focolare di 188,8 Kw e l'altro marca Baltur della potenza nominale al focolare di 31,5 Kw);
- 7) Scuola Materna "Crocifisso" - Contrada Crocifisso (impianto termico destinato a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, composto da n. 2 (due) caldaie murali, alimentate a gas metano, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 26 + 29 Kw);
- 8) Ampliamento Scuola Materna "Crocifisso" - Contrada Crocifisso (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da un generatore di calore, marca Immergas, della potenza nominale al focolare di 50 Kw);
- 9) Scuola Elementare "Martiri della Libertà" - Viale Martiri della Libertà (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano composta da un generatore di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 217 Kw);
- 10) Casa di Riposo - Via Diaz (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da un generatore di calore, marca Biasi, della potenza nominale al focolare di 258,1 Kw);
- 11) Palazzo Persichetti Ugolini (Biblioteca - Pinacoteca e Proloco) - Piazza del Popolo (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da n. 6 (sei) pompe di calore marca Robur, della potenza nominale al focolare di 232 Kw);
- 12) Palestra Comunale - Viale Italia (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da un generatore di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 100 Kw);
- 13) Teatro Comunale "Giovanni Battista Velluti" - Piazza del Popolo (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da un generatore di calore, marca Buderus, della potenza nominale al focolare di 65 Kw);
- 14) Centro di Aggregazione Giovanile (piano terra) - Via Don Bosco (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas metano, composta da un generatore, marca Immergas, della potenza nominale al focolare di 72,6 Kw);
- 15) Scuola Materna "Campogiano" - Contrada Campogiano (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti, alimentata a gas di petrolio liquefatto (GPL), composta da un generatore di calore, marca Baltur, della potenza nominale al focolare di 55 Kw);
- 16) Scuola Materna ed Elementare "San Claudio" - Contrada S. Claudio (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas di petrolio liquefatto (GPL) composta da n. 2 (due) generatori di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 167 + 116 Kw);
- 17) I.P.S.I.A. Palestra - Via Sant'Anna (impianto termico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria composto da n. 2 (due) caldaie murali, alimentate a gas metano, marca Junkers, della potenza nominale al focolare di 33,2 + 33,2 Kw).

- **IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI POTENZA TERMICA SUPERIORE A 350 KW:**

- 1) I.P.S.I.A. Aule + Laboratori + porzione Scuola Elementare - Via Sant'Anna (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da n. 2 (due) generatori di calore, di cui uno marca Biasi della potenza nominale al focolare di 774 Kw e l'altro marca Baltur della potenza nominale al focolare di 795 Kw);
- 2) Scuola Media "A. Manzoni" + Chiesa San Francesco - Piazza Filippo Corridoni (centrale termica destinata a riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentata a gas metano, composta da n. 3 (tre) generatori di calore, marca Riello, della potenza nominale al focolare di 260 + 260 + 260 Kw).

Adolfo Morici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 3 – FORMA DELL'APPALTO E NATURA DEL CONTRATTO

L'appalto in oggetto si configura come appalto di servizi. L'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa.), mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.), e aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo, che è determinato dall'importo più basso offerto in sede di gara tra tutti i partecipanti ammessi alla gara e costituito dalla somma di tutti i singoli importi offerti inferiori ai rispettivi importi posti a base di gara indicati nel successivo articolo 5.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto inizia presumibilmente il 01° luglio 2019 e termina in data 30 giugno 2020, con riferimento alla stagione invernale 2019/2020 che invece inizia, salvo anticipazione imprevista a causa di condizioni meteorologiche avverse ed a seguito di emanazione di apposita ordinanza del Sindaco del Comune di Corridonia, il 01° novembre 2019 e termina in data 15 aprile 2020, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto (importo complessivo a base di gara per il periodo contrattuale), è stato stimato in un importo pari ad €. 16.195,00 (Euro sedicimilacentonovantacinque/00), oltre IVA di legge, determinato nel seguente modo:

- 1) servizio di conduzione e di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale: n. 10 (dieci) impianti termici di riscaldamento di potenza termica inferiore a 35 kw indicati nel precedente art. 2, per un importo unitario di €. 115,00 (Euro centoquindici/00) e per un importo totale stimato di €. 1.150,00 (Euro millecentocinquanta/00), oltre IVA di legge;
- 2) servizio di conduzione e di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale: n. 17 (diciassette) impianti termici di riscaldamento di potenza termica da 35 a 350 kw indicati nel precedente art. 2, per un importo unitario di €. 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00) e per un importo totale stimato di €. 4.675,00 (Euro quattromilaseicentosettantacinque/00), oltre IVA di legge;
- 3) servizio di conduzione e di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale: n. 2 (due) impianti termici di riscaldamento di potenza termica superiore a 350 kw indicati nel precedente art. 2, per un importo unitario di €. 560,00 (Euro cinquecentosessanta/00) e per un importo totale stimato di €. 1.120,00 (Euro millecentoventi/00), oltre IVA di legge;
- 4) servizio di reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30) per presunti n. 60 (sessanta) interventi da effettuare nel giorno di chiamata con diritto di chiamata per l'intervento e/o gli interventi effettuato/i nel giorno della chiamata di €. 40,00 (Euro quaranta/00), oltre IVA di legge, a cui si aggiunge la tariffa oraria per la durata del singolo intervento di €. 30,00 (Euro trenta/00), oltre IVA di legge, per presunte n. 200 (duecento) ore, per un importo totale stimato di €. 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocento/00), oltre IVA di legge;
- 5) servizio di reperibilità nei giorni prefestivi, festivi, oltre che fuori dall'orario di lavoro dei giorni feriali sopraindicati per presunti n. 5 (cinque) interventi da effettuare nel giorno di chiamata per l'intervento e/o gli interventi effettuato/i nel giorno della chiamata di €. 50,00 (Euro cinquanta/00), oltre IVA di legge, a cui si aggiunge la tariffa oraria per la durata del singolo intervento di €. 40,00 (Euro quaranta/00), oltre IVA di legge, per presunte n. 15 (quindici) ore, per un importo totale stimato di €. 850,00 (Euro ottocentocinquanta/00), oltre IVA di legge.

Gli oneri della sicurezza dovuti ai rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) ammontano ad Euro 200,00 (Euro duecento/00), oltre IVA di legge, e non sono soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta, quindi, ad Euro 16.395,00 (sedicimilatrecentonovantacinque/00), oltre I.V.A. di legge.

L'importo contrattuale è l'importo più basso offerto in sede di gara tra tutti i partecipanti ammessi alla gara costituito dalla somma di tutti i singoli importi offerti inferiori ai rispettivi importi sopraindicati posti a base di gara.

ART. 6 – MODALITA' DELL'APPALTO

Per le modalità dell'appalto si rimanda al Disciplinare di gara.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 7 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

Consegna degli impianti termici di riscaldamento

Gli impianti termici di riscaldamento sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

All'atto della consegna di ciascun impianto termico di riscaldamento viene redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di presa in carico con allegato il relativo libretto di impianto o di centrale e contenente:

- 1) l'elenco dei componenti principali che compongono l'impianto termico con la descrizione delle sue caratteristiche e del suo stato di conservazione;
- 2) la volumetria complessiva riscaldata dell'edificio, se disponibile.

Le prove di funzionamento di ciascun impianto e le eventuali riserve devono essere comunicate all'Ente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di presa in carico.

Riconsegna degli impianti termici di riscaldamento

Al termine dell'affidamento devono essere riconsegnati tutti gli impianti termici di riscaldamento presi in consegna per la gestione, previa verifica in contraddittorio tra le parti mediante il verbale attestante il loro stato di conservazione e le loro condizioni di funzionamento e di pulizia.

ART. 8 – PRESTAZIONI DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dei servizi deve fornire le seguenti prestazioni:

- la conduzione degli impianti termici di riscaldamento mediante operazioni di attivazione e disattivazione degli impianti termici, rispettivamente, all'inizio e alla fine della stagione termica secondo le leggi vigenti in materia, compresi tutti i controlli necessari per il corretto avviamento e spegnimento.

La finalità dell'esercizio degli impianti termici di riscaldamento è di assicurare il livello di comfort ambientale durante gli orari di accensione e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici comunali da riscaldare in relazione alle loro destinazioni d'uso. L'esercizio degli impianti termici di riscaldamento è svolto attraverso il loro avviamento, la loro conduzione secondo le norme UNI-CTI vigenti; il servizio di pronto intervento; il loro spegnimento e l'attenuazione del loro funzionamento; le azioni di controllo e di misura dell'esercizio degli impianti termici previste per legge e la loro messa a riposo;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di riscaldamento;
- le funzioni di Terzo Responsabile;
- la tenuta e l'aggiornamento dei libretti di centrale o di impianto;
- la modifica degli orari di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento;
- il controllo dei parametri di termoregolazione;
- il servizio di pronto intervento 24/24 h per 365 giorni l'anno.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

Manutenzione ordinaria:

Si intendono per interventi di manutenzione ordinaria tutte quelle opere per mantenere il corretto stato di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento previste nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature e componenti a corredo degli impianti, che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, così come da definizione contenuta nell'allegato "A" del D.P.R. 74/2013.

Manutenzione straordinaria:

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria tutte quelle opere atte a ricondurre il funzionamento degli impianti termici di riscaldamento a quello previsto dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti termici di riscaldamento, così come da definizione contenuta nell'allegato "A" del D.P.R. 74/2013, compresa l'eventuale sostituzione degli impianti termici di riscaldamento e/o di loro componenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sottoposti alla valutazione tecnica ed economica di un soggetto esterno all'Ente di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in possesso di professionalità specifica, individuato tramite apposita procedura di selezione.

Per i singoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano una spesa di importo fino ad €. 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA di legge, risultante dal preventivo di spesa formulato del Terzo Responsabile, lo stesso può partecipare alla procedura di affidamento dei singoli interventi sulla base del proprio preventivo di spesa validato dal soggetto esterno qualificato di supporto al Responsabile Unico del

Adolfo M. M. M.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedimento.

Per i singoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano una spesa di importo superiore ad €. 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA di legge, risultante dal preventivo di spesa formulato dal Terzo Responsabile, il Comune di Corridonia svolge, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento dei singoli interventi ad un soggetto esterno qualificato, la quale è curata dal soggetto esterno qualificato di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ed a cui non può partecipare il Terzo Responsabile.

Pagamento degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria:

Il pagamento delle fatture elettroniche inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria può essere effettuato soltanto se alla fattura sono allegati la dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'intervento eseguito e la documentazione allegata alla stessa dichiarazione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, unitamente alla relazione tecnica finale attestante la regolare esecuzione dei lavori, da rilasciare da parte del soggetto esterno di supporto al R.U.P. .

ART. 10 – TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

L'aggiudicatario dell'appalto, a partire dalla data della presa in consegna degli impianti termici di riscaldamento, assume il ruolo di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del DPR 551/99, del DPR 412/93 e del DPR 74/2013 e s.m.i., assumendo la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici di riscaldamento di cui al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del suddetto decreto, e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 (Terzo Responsabile), in quanto il servizio prevede anche la conduzione di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.

In particolare, il Terzo Responsabile assume la responsabilità di mantenere gli impianti termici in conformità alle prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione, redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici, ovvero in base alla normativa UNI e CEI per quanto di competenza.

Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l'Amministrazione Comunale (Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio), fornendo costanti informazioni sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali.

Il Terzo Responsabile assume a suo carico le seguenti prestazioni:

- conduzione e sorveglianza tecnica delle centrali termiche con personale qualificato munito, ove necessario, di patentino a norma di legge;
- check-up e regolazione della combustione, all'inizio della stagione di riscaldamento, con verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature componenti le centrali termiche, per migliorare l'efficienza ed il rendimento degli impianti termici;
- interventi di manutenzione ordinaria, durante il periodo di funzionamento, e più precisamente:
 - check-up della combustione;
 - controllo e taratura delle apparecchiature di sicurezza;
 - controllo delle pompe di circolazione dell'acqua e del bruciatore;
 - pulizia, quando necessaria, delle caldaie e dei condotti da fumo.
- controllo e messa a riposo, alla fine di ogni stagione, delle centrali termiche con:
 - lubrificazione delle parti meccaniche delle elettropompe e del bruciatore;
 - pulizia delle caldaie;
 - pulizia dei condotti da fumo;
 - pulizia dei locali caldaia;
- verifica ed annotazioni periodiche su apposito "libretto di centrale o di impianto" di quanto richiesto dal regolamento di esecuzione della Legge n. 10/91 e dei D.P.R. n. 412/93, n. 551/99, n. 74/2013 e del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10/02/2014;
- assunzione della figura di Terzo Responsabile in osservanza delle norme di cui all'art. 31 della Legge 10/91 e dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 per tutti gli impianti termici oggetto del contratto e per tutta la durata contrattuale;
- pronto intervento 24/24 h per 365 giorni l'anno. Il Terzo Responsabile si impegna ad intervenire entro e non oltre 120 (centoventi) minuti dal tempo di chiamata del Committente e dell'utilizzatore dell'impianto termico per malfunzionamento dell'impianto termico di riscaldamento o per variazioni da apportare agli orari di accensione o di spegnimento, comprovata mediante l'invio da parte del Committente e

Adolfo Maresca

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dell'utilizzatore dell'impianto termico di riscaldamento al Terzo Responsabile di apposita richiesta di intervento scritta tramite posta elettronica ordinaria o certificata agli indirizzi comunicati all'Ente dallo stesso Terzo Responsabile. Qualora non venga rispettato il suddetto tempo di intervento presso il locale comunale di ubicazione dell'impianto termico oggetto di chiamata, il Committente provvede all'applicazione delle penalità nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli del presente capitolato;

- obbligo della "pre-accensione" degli impianti termici di riscaldamento per garantire le temperature ambiente ai sensi del DPR 74/2013, anticipando, se necessario, a suo insindacabile giudizio, l'orario iniziale di accensione comunicato dall'Ente per ciascun impianto termico;
- redazione della scheda di intervento firmata dal Terzo Responsabile, da presentare al Committente ed al soggetto esterno all'Ente qualificato di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, contenente l'indicazione dell'impianto termico di riscaldamento oggetto di intervento, le sue condizioni di non conformità riscontrate (specificando se l'intervento è stato richiesto dall'utilizzatore dell'impianto termico di riscaldamento, il suo nominativo e la data e l'ora di arrivo nella casella di posta elettronica certificata del Terzo Responsabile della richiesta di intervento su chiamata), data e ora di inizio e di fine dell'intervento, la descrizione dell'intervento da effettuare per eliminare le difformità riscontrate e la relativa spesa da sostenere al riguardo con indicazione separata dell'IVA di legge. In caso di infondatezza dell'intervento effettuato, la scheda di intervento firmata dal Terzo Responsabile, da presentare soltanto al Committente, deve contenere l'indicazione dell'impianto termico di riscaldamento oggetto di intervento, le motivazioni dell'infondatezza dell'intervento richiesto dall'utilizzatore dell'impianto termico di riscaldamento; il nominativo dell'utilizzatore dell'impianto termico di riscaldamento, che ha richiesto l'intervento, e la data e l'ora di arrivo nella casella di posta elettronica certificata del Terzo Responsabile della richiesta di intervento su chiamata; nonché data e ora di inizio e di fine dell'intervento. In tal caso, la spesa relativa alla richiesta di intervento su chiamata fatta dall'Amministrazione Comunale e dall'utilizzatore per il conseguente intervento sull'impianto termico di riscaldamento segnalato dall'utilizzatore, deve essere direttamente addebitata dal Terzo Responsabile all'utilizzatore mediante l'emissione di apposita fattura nei suoi confronti.

Il Terzo Responsabile risponde di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.

La Legge Regionale n. 19 del 20 aprile 2015, che disciplina le norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici di riscaldamento degli edifici, ha approvato uno schema di protocollo d'intesa tra le Autorità Competenti e le Associazioni di Categoria e/o manutentori. Il Terzo Responsabile è obbligato ad aderire all'iniziativa e procede, come imposto dal protocollo, all'applicazione del bollino verde in fase di controllo e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e consegna, in nome e per conto del Committente, la documentazione all'Istituto geofisico di Macerata settore Ambiente, quale Ente di controllo. Il costo del singolo bollino è sostenuto dal Terzo Responsabile, il quale viene rimborsato dal Committente, dietro presentazione al Committente di apposita fattura elettronica documentata.

ART. 11 - CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE O DI IMPIANTO ED ALTRE REGISTRAZIONI

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici di riscaldamento deve conservare i "libretti di centrale o di impianto", conformemente a quanto prescritto dall'allegato "F" del DPR 412/1993 e s.m.i., presso le singole centrali termiche.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici di riscaldamento deve essere riportato in evidenza sui "libretti di centrale o di impianto".

La compilazione del libretto di centrale o di impianto in sede di verifiche periodiche degli impianti termici di riscaldamento è effettuata a cura del responsabile del loro esercizio e della loro manutenzione.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento deve apporre la propria firma sui "libretti di centrale o di impianto" per accettazione della funzione.

ART. 12 - PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

Per il riscaldamento degli ambienti, in applicazione delle disposizioni legislative vigenti (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74), la stagione termica inizia il 01° novembre di ciascun anno solare e termina il 15 aprile dell'anno solare successivo.

Adolfo Morini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il periodo massimo giornaliero di funzionamento a regime non attenuato degli impianti termici di riscaldamento può essere di 12 (dodici) ore giornaliere, con esclusione degli impianti termici asserviti ad asilo nido, scuola materna e istituti geriatrici ai quali non si applica tale limitazione.

Essendo la stagione di riscaldamento suscettibile di variazioni, sia per eventuali modifiche al testo delle leggi specifiche, sia per deroghe concesse dalle stesse leggi oppure dall'Autorità competente (Sindaco o Presidente della Giunta Regionale), l'aggiudicatario del servizio si uniforma alle disposizioni emanate.

Le richieste di attivazione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti termici e le loro eventuali variazioni devono essere comunicate, contestualmente, in forma scritta dall'utilizzatore dell'impianto termico di riscaldamento mediante l'utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata, sia al Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio, sia al Terzo Responsabile, almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della data di accensione e/o di spegnimento richiesta, salvo autorizzazione in forma scritta all'attivazione degli orari di accensione e spegnimento rilasciata dal Sindaco oppure in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, al Responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio.

Le richieste di attivazione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti termici e le loro eventuali variazioni autorizzate in forma scritta dal Sindaco oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco, devono essere comunicate, contestualmente, in forma scritta, mediante l'utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata, sia al Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio, sia al Terzo Responsabile, entro le ore 10:00 (dieci) del giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno dell'accensione, dello spegnimento o della variazione di orario richiesto.

Si precisa che per gli impianti termici di riscaldamento a servizio degli istituti scolastici il soggetto competente ad effettuare le richieste di intervento è individuato esclusivamente nel competente Dirigente scolastico.

Il Terzo Responsabile non deve prendere in considerazione, né comunicazioni in forma scritta relative all'attivazione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti termici ed alle loro eventuali variazioni, che non siano state trasmesse dall'utilizzatore degli impianti termici anche al Settore Bilancio-Finanze e Patrimonio, oppure che siano state trasmesse dopo il decorso del suddetto termine di 4 (quattro) giorni lavorativi prima della data di accensione o di spegnimento, salvo autorizzazione in forma scritta all'attivazione degli orari di accensione e spegnimento rilasciata dal Sindaco oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco, come sopra indicato; né comunicazioni effettuate dall'utilizzatore degli impianti termici in forma verbale oppure tramite telefono fisso o mobile, relative all'attivazione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti termici ed alle loro eventuali variazioni; né comunicazioni riguardanti gli impianti termici a servizio di istituti scolastici inviate da soggetto diverso dal competente dirigente scolastico.

Detti orari di accensione e di spegnimento sono da ritenersi definitivi qualora non venga inviata al Terzo Responsabile, da parte del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio, una diversa disposizione scritta, tramite l'utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata, entro le ore 13:00 (tredici) del giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno dell'accensione, dello spegnimento o della variazione di orario richiesta dall'utilizzatore degli impianti termici di riscaldamento.

In caso di malfunzionamento degli impianti termici di riscaldamento l'utilizzatore di detti impianti deve tempestivamente segnalare, in forma scritta, tramite l'utilizzo della posta elettronica ordinaria all'indirizzo: ragioneria@comune.corridonia.mc.it oppure della posta elettronica certificata all'indirizzo: comunecorridonia@pec.it, detto malfunzionamento, al Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio di questo Ente e, contestualmente, al Terzo Responsabile, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata del Terzo Responsabile. Si precisa che per gli impianti termici di riscaldamento a servizio degli istituti scolastici il soggetto competente ad effettuare le richieste di intervento è individuato esclusivamente nel competente dirigente scolastico. Il Terzo Responsabile non deve prendere in considerazione, né segnalazioni di malfunzionamento degli impianti termici inviategli in forma scritta, che non siano state trasmesse dall'utilizzatore degli impianti termici anche al Settore Bilancio-Finanze e Patrimonio; né segnalazioni di malfunzionamento degli impianti termici effettuate in forma verbale oppure tramite telefono fisso o mobile, dall'utilizzatore degli impianti termici; né segnalazioni di malfunzionamento degli impianti termici a servizio di istituti scolastici inviate da soggetto diverso dal competente dirigente scolastico.

Il Terzo Responsabile deve eliminare il malfunzionamento degli impianti termici di riscaldamento entro 120 (centoventi) minuti decorrenti dal tempo di chiamata per l'intervento effettuata dal Committente e dall'utilizzatore degli impianti termici, salvo la necessità di effettuare lavori di manutenzione per eliminare il loro malfunzionamento.

Per ogni chiamata il Terzo Responsabile deve redigere e firmare la scheda di intervento prevista dal precedente articolo 10.

Adolfo Morini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di necessità di effettuare interventi di manutenzione necessari per il ripristino del funzionamento degli impianti termici, il Terzo Responsabile deve trasmettere la scheda di intervento relativa agli interventi di manutenzione da effettuare, sia al Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio del Comune, sia al soggetto esterno al Comune qualificato di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure ordinaria comunicata dallo stesso soggetto entro le ore 10:00 (dieci) del giorno lavorativo immediatamente successivo a quello in cui è stato effettuato l'intervento.

Qualora la chiamata per l'intervento risultasse infondata, il Terzo Responsabile redige la scheda di intervento da trasmettere soltanto al Settore Bilancio Finanze e Patrimonio del Comune entro le ore 10:00 (dieci) del giorno lavorativo immediatamente successivo a quello in cui è stato effettuato l'intervento e provvede all'emissione della fattura direttamente nei confronti dell'utilizzatore in relazione alla spesa da pagare per l'intervento effettuato.

Per le chiamate relative ad interventi da effettuare per l'attivazione degli orari di accensione e di spegnimento degli impianti termici o per le loro eventuali variazioni, il Terzo Responsabile deve allegare alla scheda di intervento copia della richiesta per l'intervento da effettuare contenente gli orari richiesti inviata al Terzo Responsabile dall'utilizzatore degli impianti termici e dal Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio del Comune. In mancanza della suddetta scheda di intervento con allegata la comunicazione dell'utilizzatore degli impianti termici o del Settore Bilancio-Finanze e Patrimonio, il Comune non provvederà al pagamento della fattura elettronica emessa dal Terzo Responsabile nei confronti del Comune in relazione all'intervento effettuato su chiamata dell'utilizzatore degli impianti termici e del Settore Bilancio-Finanze e Patrimonio.

Nel periodo estivo, dopo lo spegnimento degli impianti termici di riscaldamento e fino alla fine del contratto di appalto, il Terzo Responsabile deve gestire la sola porzione di impianto termico predisposta per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario limitatamente ai seguenti impianti termici comunali: Casa di Riposo Via Diaz - Centro Servizi Sociali Via Sant'Anna (cucina e mensa) - Asilo Nido Via Gioacchino Rossini.

ART. 13 - ORARI GIORNALIERI - TEMPERATURE

Il Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio del Comune comunica all'aggiudicatario gli orari di normale utilizzo degli impianti termici di riscaldamento ubicati negli edifici comunali.

L'aggiudicatario è tenuto ad armonizzare il periodo di preaccensione e accensione degli impianti termici, al fine di ottenere le temperature indicate durante gli orari stabiliti in base alle condizioni meteorologiche ed alle caratteristiche degli edifici comunali da riscaldare.

Fermi restando i limiti massimi di funzionamento giornaliero e stagionale delle centrali termiche di cui all'art. 12, l'aggiudicatario ai sensi del D.P.R. 74/2013, si impegna a garantire una temperatura di 20° C (17° C nelle palestre, atri, corridoi e assimilabili) con una tolleranza di $\pm 2^\circ$ C, nei locali predisposti al riscaldamento, e dentro i limiti massimi di orario e dei giorni in cui tali locali sono utilizzati per lo svolgimento delle attività.

L'aggiudicatario rimane esonerato da tale obbligo qualora la potenza dell'impianto termico installato non sia in grado di garantire la temperatura concordata per gli ambienti riscaldati in presenza di una temperatura esterna inferiore a 0° C.

Nei locali in cui vengono svolte attività di durata tale da richiedere il funzionamento dell'impianto termico per un tempo superiore alle 12 ore, per le ore eccedenti tale limite viene garantita una temperatura di 17° C con una tolleranza di $\pm 2^\circ$ C, facendo funzionare gli impianti a regime attenuato ai sensi di legge.

Nei giorni e nei periodi di tempo in cui i locali non sono utilizzati per le attività (vacanze, festività, ore notturne, ore di non utilizzo, ecc.), la temperatura dei locali stessi non può essere inferiore a 5° C.

Per tutti gli edifici scolastici il riscaldamento viene effettuato secondo il calendario scolastico relativo alle attività didattiche e di segreteria predisposto dai competenti dirigenti scolastici.

I valori di temperatura sopra garantiti sono quelli rilevati negli ambienti predisposti al riscaldamento, con termometri posti al centro dei locali stessi e ad altezza di 1,5 mt. dal pavimento, con porte e finestre chiuse ed almeno 1 (una) ora dopo la cessazione del periodo di aerazione, in modo che l'elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall'influenza di ogni notevole effetto radiante (vedi norme per il collaudo degli impianti termici e di combustione UNI-CTI 5364-64 e UNI 6514-87).

Nel caso in cui uno o più locali siano già serviti da corpi scaldanti insufficienti o esistessero vizi dell'impianto termico o carenze strutturali dei locali riscaldati, l'aggiudicatario è esonerato dagli obblighi di cui sopra e l'Ente deve provvedere, a sua cura e spese, a realizzare le modifiche necessarie a garantire il riscaldamento dei locali stessi.

E' facoltà dell'aggiudicatario dell'appalto stabilire le modalità ed i regimi di funzionamento, attenuazione o spegnimento degli impianti termici, garantendo comunque il servizio sopra indicato.

Adolfo Moroni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allo scopo di evitare manomissioni dovute a terzi l'aggiudicatario può sigillare i sistemi di termoregolazione ovunque installati.

ART. 14 - VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI

Il Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio del Comune ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'aggiudicatario, le misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici comunali e delle temperature delle caldaie e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore.

E' compito dell'aggiudicatario mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo viene effettuato nei giorni e negli orari concordati con il richiedente la verifica della temperatura.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Per i generatori di potenza termica superiore a 35 Kw ed inferiore a 350 Kw la misura del rendimento di combustione deve essere effettuata almeno due volte all'anno.

Per le caldaie con potenzialità termica inferiore a 35 Kw la prova di combustione deve essere effettuata almeno una volta all'anno.

I rilevamenti effettuati devono essere registrati nei "libretti di centrale o di impianto" a seconda della potenzialità termica installata.

ART. 16 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE

Il pagamento delle prestazioni effettuate in esecuzione del contratto di appalto in qualità di Terzo Responsabile viene effettuato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura: UUX3US), previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come di seguito indicato:

- per le prestazioni effettuate a partire dalla data di affidamento dell'appalto fino al 30/09/2019: il pagamento viene effettuato entro il 30/11/2019;
- per le prestazioni effettuate a partire dal 01/10/2019 fino al 31/12/2019: il pagamento viene effettuato entro il 29/02/2020;
- per le prestazioni effettuate dal 01/01/2020 fino al 31/03/2020: il pagamento viene effettuato entro il 31/05/2020;
- per le prestazioni effettuate dal 01/04/2020 fino al 30/06/2020: il pagamento viene effettuato entro il 31/08/2020.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'aggiudicatario venga denunciato dal competente Ispettorato provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio dà corso ai pagamenti previsti dal contratto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'aggiudicatario non può avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Il pagamento delle rate di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati all'accertamento della regolarità degli adempimenti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge, nonché al rilascio da parte della ditta appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni economiche e normative del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti.

ART. 17 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Gli interventi effettuati a seguito di chiamata del Committente e dell'utilizzatore degli impianti termici di riscaldamento per le prestazioni disciplinate dal presente appalto sono pagati dall'Ente in base alle seguenti tariffe orarie:

- Euro 40,00 (quaranta/00) oltre IVA di legge per il diritto di chiamata per il singolo intervento nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30), a cui si aggiunge l'importo di Euro 30,00 (trenta/00), oltre IVA di legge per ogni ora di durata del singolo intervento;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA di legge per il diritto di chiamata per il singolo intervento nei giorni prefestivi, festivi, oltre che fuori dall'orario di lavoro dei giorni feriali sopraindicati, a cui si

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

aggiunge l'importo di Euro 40,00 (quaranta/00), oltre IVA di legge per ogni ora di durata del singolo intervento.

Si precisa che per diritto di chiamata si intende il compenso per effettuare in un giorno il sopralluogo sul luogo oppure nei luoghi di ubicazione nel territorio comunale dell'impianto termico comunale oppure degli impianti termici comunali oggetto di intervento.

In caso di durata dell'intervento inferiore all'ora la tariffa viene commisurata alla frazione di ora.

Il pagamento degli interventi viene effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura: UUX3US), previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), come di seguito indicato:

- per le prestazioni effettuate a partire dalla data di affidamento dell'appalto fino al 30/09/2019: il pagamento viene effettuato entro il 30/11/2019;
- per le prestazioni effettuate a partire dal 01/10/2019 fino al 31/12/2019: il pagamento viene effettuato entro il 29/02/2020;
- per le prestazioni effettuate dal 01/01/2020 fino al 31/03/2020: il pagamento viene effettuato entro il 31/05/2020;
- per le prestazioni effettuate dal 01/04/2020 fino al 30/06/2020: il pagamento viene effettuato entro il 31/08/2020.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'aggiudicatario venga denunciato dal competente Ispettorato provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio dà corso ai pagamenti previsti dal contratto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'aggiudicatario non può avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Il pagamento delle rate di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati all'accertamento della regolarità degli adempimenti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge, nonché al rilascio da parte della ditta appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione del Servizio nel rispetto delle condizioni economiche e normative del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti.

ART. 18 - RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

L'Amministrazione Committente, per il tramite del Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio del Comune, si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente appalto per motivate esigenze della Committenza stessa nei limiti delle leggi in vigore. Può, in particolare, ed a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte uno o più immobili comunali, o loro porzioni, dall'oggetto delle prestazioni;
- ridurre la volumetria totale degli immobili comunali da riscaldare oggetto del presente appalto;
- escludere dall'oggetto dell'appalto alcune prestazioni.

ART. 19 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

Al Committente è riservata, per motivate esigenze, la facoltà di estendere le prestazioni, aggiungendo nuovi immobili o porzioni di immobili a quelli originariamente indicati nell'oggetto del presente appalto, e/o incrementando la volumetria complessiva degli immobili comunali da riscaldare oggetto del presente appalto.

L'estensione delle prestazioni deve essere subordinata alla determinazione di nuovi prezzi ricavati, secondo la particolarità degli stessi ed in base alle vigenti normative, tra il Committente e l'aggiudicatario sulla base dei prezzi a base di appalto, delle volumetrie riscaldate e delle ore di funzionamento degli impianti termici.

L'affidamento della estensione di prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario rimane, in ogni caso, una facoltà del Committente appaltante in base alla normativa vigente in materia.

ART. 20 - SUBAPPALTO DEI SERVIZI E CESSIONE DEL CONTRATTO

I servizi oggetto del presente capitolato non possono essere subappaltati.

E' vietata ogni forma di subappalto.

Adolfo Maria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, il cui mancato rispetto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge, dà la facoltà alla stazione appaltante di chiedere la risoluzione immediata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, con richiesta di risarcimento di eventuali danni.

ART. 21 - PERSONALE ADDETTO ALL'APPALTO

Alla consegna dell'appalto l'aggiudicatario deve notificare per iscritto al Comune i nominativi di tutto il personale che viene impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi compreso il tecnico od i tecnici incaricati per la sua esecuzione. Unitamente all'elenco del personale l'appaltatore deve comunicare il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni relative allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto impartite, sia in forma verbale che in forma scritta, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione dei lavori.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale devono essere tempestivamente comunicati al Comune.

ART. 22 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE FORNITURE ED I SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere o ritardare in nessun caso le forniture e i servizi con sua decisione unilaterale, neanche in presenza di controversie insorte con il Comune.

La sospensione o il ritardo delle forniture e dei servizi, per decisione unilaterale dell'appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione immediata del contratto per fatto dell'appaltatore, qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio tramite messaggio di posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R., non abbia ottemperato all'intimazione entro 24 (ventiquattro) ore dal suo ricevimento.

In tal caso, il Comune provvede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione e, in particolare, i maggiori oneri derivanti dall'affidamento dei servizi ad altro operatore economico.

ART. 23 - DANNI E PENALI

Tutti i danni derivanti dall'inosservanza degli articoli del presente capitolato sono a totale carico dell'aggiudicatario. L'importo di tali danni viene trattenuto automaticamente dai pagamenti da effettuare a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario riconosce all'Amministrazione appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o per negligenza nell'eseguire la prestazione, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiuti, senza giustificato motivo, di effettuare gli interventi oggetto del presente appalto, viene esperita l'azione in danno. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per fare svolgere ad altri operatori economici i servizi in oggetto;
- b) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato diversa da quella di cui al precedente comma a), viene applicata una penale di €. 30,00 (trenta/00) per ciascuna violazione accertata dall'Amministrazione.

Le penalità di cui al precedente comma sono applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio da comunicare all'aggiudicatario, assegnandogli il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio procede senza indugio, a suo insindacabile giudizio, all'applicazione della penalità come sopra previsto. In caso di ripetuti ed ingiustificati inadempimenti dell'aggiudicatario, il Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio si riserva il diritto di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva oltre a chiedere i maggiori danni subiti.

ART. 24 - CONTESTAZIONI

Le contestazioni riguardanti lo svolgimento dei servizi, che l'appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere presentate al Comune mediante comunicazione scritta al Responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio e devono essere debitamente documentate.

La comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data in cui l'appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può

Adolfo Morini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

essere descritta e documentata entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di presentazione al Comune della suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti le contestazioni nel modo e nei termini sopra indicati, egli decade dal diritto di farle valere.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art.1456 C.C. nel caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi che comportino l'applicazione di una o più penali che superino il 20% (ventipercento) del valore dei servizi disciplinati dal contratto stipulato tramite il portale M.E.P.A.

Il Comune ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:

- messa in liquidazione, fallimento oppure altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- abbandono dell'attività lavorativa salvo che per cause di forza maggiore accertate dal Comune;
- ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge riguardanti le prestazioni oggetto dell'appalto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà del Comune di Corridonia;
- ogni altra inadempienza non contemplata dal presente atto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In generale, le violazioni ai patti o alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, per le quali non sia prevista nel presente capitolato una diversa penalità, assegnano al responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio il diritto di risolvere il contratto, previa diffida da comunicare all'appaltatore.

Anche in questo caso, il Comune provvede all'incameramento della garanzia definitiva, restando a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione ed, in particolare, i maggiori oneri derivanti dall'affidamento dei servizi ad altro operatore economico.

ART. 26 - NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dal direttore dell'esecuzione. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare dai propri dipendenti, nonché da terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e adottare di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008.

Ogni irregolarità deve essere comunicata al responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio.

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali e assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti il personale.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore ed occupati nei servizi affidati devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi, anche se l'appaltatore non aderisce alle associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora il Comune committente riscontrasse o venissero denunciate, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Comune committente si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'appaltatore per le prestazioni eseguite sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stata corrisposta le somme dovute ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Comune committente si riserva il diritto di chiedere agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e l'assolvimento dei relativi oneri.

Adolfo Maria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In particolare, deve essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli o spazi esterni in cui le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale con il Comune.

In ossequio alle suddette disposizioni, l'appaltatore, prima della presa in carico degli impianti termici, deve presentare il piano della sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che l'appaltatore si impegna ad attuare e far attuare al proprio personale nell'esecuzione delle attività. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari interventi, l'appaltatore deve provvedere alla redazione di un nuovo piano della sicurezza integrativo che deve essere reso operativo e consegnato al Comune prima dell'inizio delle nuove attività.

ART. 27 - SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, prima dell'esecuzione delle prestazioni previste dai servizi, deve essere formulato il piano della sicurezza dettagliato ai sensi degli artt. 90 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo, da predisporre almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle prestazioni da eseguire.

ART. 28 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e le misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e le relative schede ad esso allegate, redatti dalla Stazione appaltante, fanno parte dei documenti di gara.

ART. 29 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle indicate nei contratti collettivi di lavoro disciplinanti le prestazioni oggetto dell'appalto applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni disciplinate dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da dette associazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere a favore dell'appaltatore per il pagamento delle prestazioni eseguite, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che la ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali le assicurazioni per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di effettuare a carico del datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, etc.).

La sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento permane fino a quando non sia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per la sospensione o il ritardo del pagamento delle prestazioni eseguite l'appaltatore non può opporre eccezione al Comune committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 30 - GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITA' CIVILE

a) Garanzia provvisoria:

La garanzia provvisoria è prevista dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e deve essere costituita dal partecipante alla gara secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

Essa è pari al 2% (duepercento) dell'importo complessivo delle prestazioni a base di gara pari ad Euro 16.395,00 (I.V.A. esclusa) indicato nel precedente art. 5.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Deve contenere espressamente, a pena di esclusione, le clausole previste dai commi 4-5 del medesimo art.93 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta).

Nel caso di riduzione della garanzia provvisoria prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere allegata apposita dichiarazione contenente la motivazione dell'eventuale riduzione applicata, allegando alla stessa idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la sua riduzione.

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 93, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore da allegare alla garanzia provvisoria, anche diverso da quello che ha rilasciato la medesima garanzia, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria, corredata della dichiarazione di impegno del fideiussore e della dichiarazione contenente l'eventuale motivazione della riduzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere inclusa, scansionata e firmata digitalmente, nella "Documentazione Amministrativa", prevista nella procedura MEPA di partecipazione alla R.d.O. (portale gestito da CONSIP S.p.A.: www.acquistinretepa.it).

Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rimanda a quanto stabilito in materia di garanzia provvisoria dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

b) Garanzia definitiva:

Per la garanzia definitiva si fa riferimento all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed a quanto previsto al riguardo dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

L'aggiudicatario del presente appalto deve costituire "garanzia definitiva", prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione (esclusa IVA), sotto forma e con le modalità di cui al comma 1 del medesimo art. 103. Le eventuali riduzioni spettanti devono essere dettagliatamente motivate su apposita dichiarazione allegata alla polizza fideiussoria. La garanzia provvisoria già costituita ai fini della partecipazione alla gara viene scomputata dall'importo da costituire a titolo di garanzia definitiva.

La restituzione della cauzione definitiva viene disposta dal responsabile del Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio, su richiesta dell'aggiudicatario, non prima di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto, dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti nel contratto stesso.

Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rimanda a quanto stabilito in materia di garanzia provvisoria dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

Adolfo Moroni

c) Responsabilità Civile:

Art. 103, comma 7 - D. Lgs. n. 50/2016:

L'aggiudicatario, inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, deve fornire la prova di aver stipulato una ulteriore polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso l'Amministrazione comunale (Ente appaltante), che copra i danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento per un massimale non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) e fino ad un massimo di € 1.000.000,00 (un milione/00), massimale unico per ogni sinistro con copertura per danni a persone, cose e animali, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata. La polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e deve prevedere inoltre la sua operatività a semplice richiesta del Responsabile del Settore Bilancio - Finanze e Patrimonio. Tale polizza deve essere stipulata a favore del Comune, non deve prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato, che forma parte integrante dei documenti contrattuali. L'oggetto della copertura di polizza deve esplicitamente prevedere tutti i rischi ed i danni da qualsiasi causa determinati al Comune derivanti dall'esecuzione del contratto e deve prevedere anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del contratto sino alla data di scadenza del medesimo.

Indipendentemente dall'obbligo suddetto, l'aggiudicatario del presente appalto, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero subire persone o cose.

ART. 31 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva, con la conseguente adozione della determina di impegno di spesa e la trasmissione telematica del contratto (documento di stipula della R.d.O. sul portale MEPA), l'aggiudicatario in via provvisoria delle prestazioni di cui al presente affidamento ha l'obbligo, su invito da parte della stazione appaltante, di depositare, presso il Comune, la garanzia definitiva e la garanzia di responsabilità civile, entro il termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data di aggiudicazione provvisoria.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva e della garanzia di responsabilità civile determina la decadenza dell'appalto con conseguente aggiudicazione dell'appalto, da parte della stazione appaltante, al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 32 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del Committente gli oneri per:

- l'approvvigionamento di acqua;
- la fornitura di energia elettrica (illuminazione e forza motrice) da parte del gestore;
- la modifica, l'ammodernamento, l'adeguamento e l'installazione di nuove apparecchiature dovute all'applicazione di normative di legge emanate in data successiva al presente appalto e non previste dal presente capitolato.

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

E' facoltà del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio determinare la risoluzione del contratto in qualunque momento per eccessiva onerosità mediante il pagamento della parte dei servizi eseguiti e del decimo dei servizi non eseguiti.

Lo scioglimento del contratto è notificato all'aggiudicatario dal Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. ed entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di tale notifica il Settore stesso procede alla ricognizione dei servizi eseguiti ed al pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario.

Il contratto può essere, inoltre, risolto per inadempimento o per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

ART. 34 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell'aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, all'aggiudicatario viene addebitata, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggiore spesa derivante dall'affidamento ad altro operatore economico dei servizi oggetto del presente appalto rimasti da eseguire, oltre all'incameramento della garanzia definitiva.

ART. 35 - CONTRATTO

Il "contratto" è rappresentato dal "documento di stipula della R.d.O." del presente appalto sul portale M.E.P.A., trasmesso in firma digitale all'aggiudicatario in via definitiva. Le clausole e le condizioni contrattuali sono quelle riportate nel presente capitolato e quelle disciplinate dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, eventualmente, anche la stipula contrattuale nella forma di scrittura privata. In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti a tale forma contrattuale per l'appalto in oggetto (bolli, registrazione, spese accessorie, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il comune e l'aggiudicatario è escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggono il domicilio legale in Corridonia e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Macerata.

ART. 37 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Adolfo Moroni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 38 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute negli atti di gara, nel D. Lgs. n.50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010, nel D. Lgs. n. 81/2008 e le disposizioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A. – Portale www.acquistinretepa.it).

ART. 39 - PRIVACY

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali forniti dall'aggiudicatario secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento dei servizi oggetto di appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Corridonia, Piazza Filippo Corridoni, 8 – 62014 Corridonia (MC).

Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio.

In ogni momento l'aggiudicatario può esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR UE) n. 2016/679.

ART. 40 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Corridonia elegge il proprio domicilio presso la sede di Piazza Filippo Corridoni, 8 – 62014 Corridonia (Provincia di Macerata).

L'aggiudicatario, ai fini del presente affidamento, deve eleggere il domicilio legale presso la sede del Comune di Corridonia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO – FINANZE E PATRIMONIO
Dott. Adalberto Marani ¹

1

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

DA ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL PARTECIPANTE.

Adalberto Marani

